



Milano li, 4 dicembre 2019
Prot. n.

CONSORZIO DEL TICINO

Ente Pubblico non Economico
ai sensi della legge 70/75

Determinazione dirigenziale n. 20

La sottoscritta Dorian Bellani, Direttore del Consorzio del Ticino, Ente Pubblico non Economico ai sensi della legge 70/75, con sede in Milano C.so Porta Nuova 18 (C.F. 80130230156):

- visto l'art. 1, comma 3 del Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità;
- preso atto delle Delibere del C.d.A.: 17 gennaio 2018, 27 aprile 2018, 29 ottobre 2018, 25 gennaio 2019, 29 aprile 2019, 18 giugno 2019 e 29 ottobre 2019;
- considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
- visto l'art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 175/2016 che definisce le "amministrazioni pubbliche": le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale;
- visto l'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 175/2016 che dispone come segue "Fermo quanto previsto dall'art. 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette e indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- visto l'art. 20, comma 3, del D.Lgs 175/2016 che dispone come segue "I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4";
- considerato che le Amministrazioni interessate dalla rilevazione sono:
 - quelle individuate dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. del 30 marzo 2001 n. 165;
 - consorzi o associazioni di Amministrazioni di cui al punto 1 per qualsiasi fine istituiti;
 - gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuali;
- visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- rilevato che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre 2019 il Consorzio deve provvedere ad effettuare "con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i

- presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro realizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;
- tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2 , T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro realizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate e da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4;
 - valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto della società partecipata “Immobiliare di via Santa Teresa srl – Roma”;
 - tenuto conto che l’esame ricognitivo della partecipazione detenuta è stato istruito con la Determinazione Dirigenziale n. 5 del 19 settembre 2017;
 - visto l’esito della ricognizione straordinaria effettuata in data 19.09.2017;
 - visti i richiami della Corte dei Conti al pieno rispetto del disposto dell’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 175/2016;
 - preso atto delle Delibere del C.d.A., in attesa della stima del perito incaricato dal Consorzio per la valutazione della Società, considerata l’esiguità della partecipazione 0,80% del capitale sociale pari a € 64.500,00

DETERMINA

1. di approvare, ai sensi degli artt. 20 e 26 del D.Lgs. 175/2016, modificato con D.Lgs. 100/2017, la razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal Consorzio con riferimento alla situazione al 31.12.2017/31.12.2018, nei termini di cui alla Relazione Tecnica di cui all’allegato A parte integrante della presente Determinazione;
2. di prendere atto che durante la procedura di alienazione della partecipazione

alla Società Immobiliare di via Santa Teresa srl, la stessa in esito al riassetto organizzativo operato nel 2019 ha ampliato notevolmente il proprio ventaglio di offerte di consulenza operando sull'intero territorio nazionale, e si è trasformata in Nerò srl;

3. di dover comunque procedere all'alienazione della partecipazione del Consorzio alla nuova società, permanendo la mancanza dei requisiti obbligatori previsti dagli artt. 20, comma 2, lett. b) e d) del D.Lgs. 175/2016;
4. di trasmettere la presente Determinazione alle strutture previste e con le modalità indicate dal D.Lgs. 175/2016 ed alla sezione della Corte dei Conti competente.

La presente Determinazione sarà sottoposta alla prescritta ratifica del prossimo Consiglio di Amministrazione.

IL DIRETTORE
Doriana Bellani